



ISTITUTO PROFESSIONALE DI STATO "PRINCIPI GRIMALDI"

ALBERGHIERO - AGRARIO - OTTICO - CONVITTO ANNESSO

Viale Oleandri, 19 – Tel. 0932.762991 – Fax 0932.761689

Codice Fiscale 90006570882 - Codice univoco ufficio: UF4952

PEO rgrh020005@istruzione.it - PEC rgrh020005@pec.istruzione.it

www.principigrimaldi.edu.it

MODICA



CONVITTO "Principi Grimaldi"

Via Borrometi/Angolo Via San Giuliano - Tel.: 0932/762991 - Fax: 0932/761689 - PEO: rgrh020005@istruzione.it

MODICA

REGOLAMENTO DEL CONVITTO

A.S. 2021/22

PREMESSA

Il convitto si propone di venire incontro a particolari esigenze di studenti fuori sede, i quali, oltre al titolo di studio, mirano anche ad un approfondimento serio e costante nello studio e nel cammino formativo. Ad essi si offre la possibilità di una formazione integrale della personalità: formazione umana, culturale, sociale ed etico-religiosa.

La vita interna è vissuta in forma comunitaria centrata sulla familiarità. Allo stile di famiglia si ispirano i rapporti interpersonali dei convittori fra loro e con gli Educatori del Convitto. Ognuno deve sentirsi responsabile e collaborare come a casa propria. Saranno sempre graditi suggerimenti e proposte per un migliore funzionamento della vita interna.

Il senso di appartenenza, oltre alla condivisione e alla collaborazione, si esprime anche nell'usare con rispetto gli arredi, i servizi e le strutture del Convitto. Al momento dell'accettazione i genitori firmeranno una copia del presente regolamento e il contratto fra le famiglie e l'Istituto. La mancata sottoscrizione dei suddetti documenti precluderà l'ammissione del giovane in convitto.

Uno stile di vita ed un comportamento in dissonanza con il clima di libertà e di reciproco rispetto, l'inadempienza ai principi e alle norme, l'assenza ingiustificata dalle lezioni scolastiche e dal Convitto sono ritenuti motivi validi per essere privati dell'assistenza convittuale in qualsiasi momento dell'anno scolastico (in ottemperanza alle norme previste nel seguente "TITOLO IV DELLA DISCIPLINA").

La conferma dell'iscrizione all'anno successivo è subordinata alla richiesta esplicita dello studente, d'accordo con i suoi genitori, dopo avere condiviso ed assolto agli obblighi contenuti sia nel Regolamento che nel Bando di ammissione.

Affinché la convivenza possa essere serena e pacifica, è necessario che il comportamento di ciascuno sia rispettoso nei confronti degli altri, che si osservino scrupolosamente le norme della buona educazione, che il silenzio e l'ordine siano tali da assicurare ad ognuno la libertà di studio il giorno e di riposo la notte.

Per ragioni di civile convivenza si deve:

- evitare di arrecare danni alle strutture del convitto, agli arredi e ai sussidi messi a disposizione degli utenti; il risarcimento dei danni arrecati sarà a carico di chi li procura se il responsabile viene individuato; qualora il

responsabile non venga individuato saranno posti in solido a carico di tutti i convittori; qualora il danno sia inferiore alla cauzione versata (stabilita in euro 50 pro capite), verrà risarcito prelevando da essa; per importi superiori i genitori saranno chiamati a coprire la differenza;

- evitare di pronunciare parole ed espressioni non consone alla vita scolastica;
- alzarsi in tempo la mattina in modo da poter rimettere in ordine il proprio posto letto;
- riordinare, in collaborazione con tutti gli altri assegnatari, la propria camera;
- rispettare il divieto assoluto di fumo imposto dalla L. 16 gennaio 2003 n. 3;
- evitare di utilizzare i telefoni cellulari nei momenti di vita collegiale (colazioni, pranzi, cene, attività sportive, riunioni, ecc.) e di studio.

Il personale Educativo è chiamato a svolgere una funzione d'indirizzo e di controllo onde stimolare e contribuire alla creazione di spazi atti a favorire la crescita culturale, sociale e psicologica e la formazione professionale degli allievi. Per il raggiungimento di questi fini, i Convittori e i Semiconvittori hanno a disposizione ambienti e attrezzature che favoriscono tale progetto.

All'inizio d'ogni anno scolastico il Dirigente in sinergia con il Collegio degli Educatori elabora il progetto didattico-educativo-culturale del Convitto nel rispetto delle linee didattiche generali riportate nel PTOF e approvate dal Collegio Docenti.

TITOLO I DEI FINI ISTITUZIONALI

Art. 1

Annesso all'Istituto Professionale di Stato "Principi Grimaldi" di Modica è in funzione un Convitto che assicura il carattere residenziale ai corsi di studio proposti dall'Istituto stesso e da quelli vicini, garantendo vitto e alloggio per gli alunni convittori e il solo vitto per gli alunni semiconvittori che ne hanno diritto.

Art. 2

Il D.S. soprintende il convitto; a lui è affidata la direzione e in tale attività è coadiuvato dal Coordinatore del Convitto.

Spettano al Dirigente Scolastico:

- a. Stabilire gli aspetti organizzativo-finanziari del convitto.
- b. Decidere circa gli aspetti amministrativi e gestionali del convitto.

Il Responsabile del Convitto si occupa del necessario coordinamento degli Educatori e del corretto svolgimento dei vari momenti della vita comunitaria. Controlla l'osservanza da parte di tutto il Personale del convitto delle norme relative allo svolgimento dei loro compiti. Mantiene il rapporto con le famiglie dei convittori e con il Collegio Docenti. Controlla che gli Educatori facciano rispettare la disciplina da parte dei convittori così come previsto dal TITOLO IV DELLA DISCIPLINA del presente regolamento. Riferisce al D.S. sulle attività del convitto.

Art. 3

Gli Educatori promuovono il processo di crescita umana, civile e culturale, nonché la socializzazione tra gli allievi; organizzano gli studi e le attività di tempo libero, culturali, sportive e ricreative. Il personale educativo, collegialmente, definisce i principi e i contenuti formativi del progetto educativo, delibera in merito al piano attuativo tenendo conto delle iniziative d'assumere per rendere coerente la propria attività con quella scolastica.

Art. 4

Spetta al Consiglio d'Istituto:

- a. Stabilire la misura dell'eventuale retta e gli altri oneri a carico dei convittori e dei semiconvittori.
- b. Decidere in merito ad eventuali richieste di rateizzazione e/o dilazione dei pagamenti delle rette.
- c. Fornire parere al D.S. circa le eventuali richieste di deroga sull'età massima di ammissione al convitto.
- d. Esercitare le funzioni e i compiti attribuiti per legge a detto organo.

Art. 5

La permanenza annuale in convitto è collegata agli impegni scolastici degli alunni e segue quindi il calendario stabilito ogni anno dall'Assessorato Regionale IeFP e le successive deliberazioni proposte dal Collegio dei Docenti e deliberate dal Consiglio d'Istituto ad inizio di ogni anno scolastico.

Art. 6

Gli aspiranti al posto in convitto non devono avere superato il 17° anno d'età al 31 dicembre dell'anno scolastico in corso, come previsto dal Bando di Concorso all'Art. 1.

E' fatta salva la fattispecie in cui il convittore maggiorenne abbia usufruito del beneficio convittuale nell'A.S. precedente. Gli aventi diritto potranno usufruire dell'assistenza convittuale previa la stipula di un contratto assicurativo con una società convenzionata con l'Istituto. Tale copertura assicurativa tutelerà l'alunno convittore sia durante la sua permanenza nella sede convittuale, sia durante gli spostamenti per recarsi a scuola e rientrare in convitto al termine delle attività didattiche e dei pasti. Detta assicurazione coprirà, inoltre, tutte le attività previste dal piano didattico-educativo-culturale e le eventuali uscite in anticipo e gli ingressi in ritardo regolarmente concessi. L'onere derivante dalla stipula del contratto è totalmente a carico della famiglia ed è compreso nella retta annuale stabilita dal Consiglio d'Istituto.

In ottemperanza alle norme previste dal Bando di Concorso dell'A.S. corrente, esaurite le graduatorie di merito, il Dirigente Scolastico, ha discrezione di ammettere nel corso dell'anno scolastico, gli alunni esclusi per i criteri stabiliti dagli articoli n. 3 e n. 8 del sopracitato Bando, come previsto dall'art. n. 5 del medesimo, sentito il parere consultivo dei Collegio degli Educatori.

Per tutti coloro che presentano domanda di ammissione al convitto/semiconvitto ad anno scolastico già avviato, l'iscrizione sarà subordinata sia alla verifica dei requisiti previsti dal presente bando, sia alla disponibilità di posti, sia ad un periodo di prova pari ad una settimana. Decorso tale periodo l'Istituto, nella persona del D.S., si riserverà l'accettazione dell'iscrizione che sarà subordinata ai seguenti requisiti:

- a) inserimento senza difficoltà all'interno della vita convittuale;
- b) integrazione con il gruppo convittori/semiconvittori;
- c) predisposizione ad un rapporto non conflittuale con gli educatori;
- d) condivisione delle regole comportamentali;
- e) inserimento proficuo anche da un punto di vista didattico all'interno della classe.

A tale domanda dovranno essere allegati tutti i documenti previsti nei precedenti articoli 5 e 6.

Durante l'anno scolastico è possibile cambiare il regime di assistenza convittuale (da convittore a semiconvittore e viceversa) su richiesta della famiglia e previa autorizzazione da parte del D.S. Il passaggio darà luogo ad una integrazione della retta (da semiconvittore a convittore) o ad un rimborso di quanto versato (da convittore a semiconvittore). L'entità di tale somma, stabilita in base ai servizi fruiti e/o da fruire, verrà fissata dalla Dirigenza e comunicata alla famiglia.

Art. 7

Le domande di ammissione/conferma devono essere prodotte al Dirigente Scolastico contestualmente alla domanda di iscrizione al primo anno o agli anni successivi, su appositi moduli prestampati che si possono ritirare presso l'Ufficio Alunni o scaricare direttamente dal sito Web dell'Istituto (menu "Convitto").

Art. 8

Nel pieno rispetto della legalità al fine di garantire saldezza di legami tra scuola-famiglia-convitto, anche per i convittori che abbiano conseguito la maggiore età, si richiede la partecipazione dei genitori e l'autorizzazione per giustificare eventuali ritardi, uscite anticipate o assenze dalle attività didattiche. Parimenti agli stessi è dovuta ogni informazione in ordine alla vita convittuale dei figli ospitati in convitto. Ai Convittori viene fatto obbligo di giustificare le assenze dal convitto. Gli stessi non potranno essere ammessi se sprovvisti di regolare giustificazione dei genitori.

Si rammenta, inoltre, di portare sempre a seguito il LIBRETTO DELLO STUDENTE, documento indispensabile per eventuali comunicazioni alle famiglie.

Art. 9

Nel caso in cui le domande dovessero essere superiori alla ricettività del convitto, il Dirigente Scolastico stilerà una graduatoria di merito nel rispetto dei criteri previsti dal Bando annuale.

TITOLO II DELL'ORGANIZZAZIONE CONVITTUALE EROGAZIONE DEI SERVIZI E DELLE ATTIVITA'

Art. 10

Reparto Cucina

Il vitto è quello previsto dalla tabella dietetica predisposta da un medico nutrizionista ed approvata dal Dirigente Scolastico, salvo eccezioni dovute a situazioni personali e contingenti dei singoli allievi (convalidate da idonea certificazione).

Reparto Guardaroba

Il Convitto è dotato di un servizio di lavanderia e di guardaroba che provvede alla custodia della biancheria degli alunni e mantiene in efficienza il corredo del Convitto. All'interno si provvede al lavaggio, stiratura e conservazione della biancheria data in corredo al convittore (lenzuola, federe e coperte). In casi eccezionali, il servizio assicurerà il lavaggio delle divise obbligatorie per le esercitazioni di laboratorio.

Art. 11

Le prestazioni medico-specialistiche e farmaceutiche sono a carico del convittore, salvo casi che richiedano particolare urgenza o le normali dotazioni di primo soccorso. All'inizio di ogni anno scolastico i convittori hanno l'obbligo di presentare in convitto entro non oltre dieci giorni lavorativi dalla data di inizio della frequenza in convitto certificazione di sana costituzione fisica. Qualora l'alunno avesse particolari patologie o terapie mediche da seguire, i genitori dovranno produrre opportuna documentazione specialistica, attestante l'idoneità alla vita convittuale e relativa prescrizione medica. L'eventuale inosservanza di quanto sopra specificato può essere motivo di esclusione dal convitto. L'alunno convittore è tenuto a portare sempre con sé la TESSERA SANITARIA ed il DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO. Le cure saranno praticate dall'infermiere del convitto su indicazioni del medico di famiglia; egli provvederà al controllo dei farmaci soggetti a scadenza e alla scorta di pronto soccorso. Il personale preposto può, a proprio giudizio, disporre il ricovero in ospedale avvertendo tempestivamente la famiglia.

Art. 12

La custodia del corredo personale, del corredo dato in dotazione dal convitto, dei libri, degli oggetti personali e di denaro resta ad esclusivo carico del convittore, non assumendo, in proposito, il Convitto alcuna responsabilità. Al termine dell'anno scolastico l'alunno convittore dovrà consegnare in buono stato tutto il materiale avuto in dotazione. Eventuali deterioramenti dovuti ad incuria dovranno essere risarciti dal genitore o da chi ne fa le veci, eventualmente ricorrendo al deposito cauzionale.

TITOLO III DELLA VITA CONVITTUALE

Art. 13

I Convittori e tutto il personale operante in convitto, devono attenersi alle norme contenute nel presente regolamento ed improntare ogni rapporto al rispetto e alla cortesia.

Art. 14

I convittori sono tenuti ad osservare un'attenta e scrupolosa igiene della propria persona, del proprio spazio, del posto assegnato in camera e del proprio posto letto. Dovranno, inoltre, depositare copia della chiave dell'armadietto degli effetti personali presso l'Ufficio del Personale Educativo. Dette chiavi verranno custodite nell'apposita cassetta di sicurezza.

Art. 15

I genitori che desiderino, per qualsiasi valida ragione, far rientrare il proprio figlio a casa durante la settimana, devono venire personalmente a prelevare l'alunno o farne richiesta motivata e circostanziata al Dirigente Scolastico o, in sua vece, al Responsabile del Convitto almeno il giorno precedente. In casi eccezionali (ad esempio, verificata impossibilità da parte dei genitori di venire personalmente o di delegare altro adulto per tale incombenza) e in virtù del rapporto di fiducia che viene instaurato tra la famiglia e l'Istituto, è possibile autorizzare l'uscita anticipata del (semi)convittore/trice tramite posta elettronica invitata all'indirizzo dell'Istituto (rgrh020005@istruzione.it).

Lo studente (semi)convittore/trice potrà essere prelevato anche con atto di delega formale dei genitori a terze persone maggiorenni.

Non è consentito, altresì, il rientro a casa dopo il rilevamento delle presenze giornaliere se non per effettive e comprovate esigenze familiari o di salute da comunicare al Dirigente Scolastico o in sua vece al Referente del Convitto. Il rientro in convitto nelle ore pomeridiane è consentito, NON di NORMA, solamente se accompagnati dai genitori previa richiesta telefonica e relativa autorizzazione.

Agli studenti convittori sarà consentito di fruire della libera uscita serale dalle ore 19:30 alle ore 20:30, a seguito di adeguata autorizzazione sottoscritta dai rispettivi genitori a firma congiunta e secondo le modalità concordate dal

Dirigente Scolastico con il Collegio degli Educatori. Il Dirigente Scolastico, valutate le singole istanze, si riserva di concedere l'eventuale assenso tenendo conto del comportamento e del rendimento scolastico del convittore. Eventuali permessi tardo-serali potranno essere concessi secondo le stesse modalità previste al precedente comma. Considerate preminenti le attività programmate dal COLLEGIO DEGLI EDUCATORI e le NORME contenute nel presente regolamento, non possono essere concessi permessi e/o autorizzazioni in contrasto con le medesime.

Art. 16

L'erogazione dei servizi convittuali è subordinata alla presenza dell'alunno alle lezioni scolastiche della giornata. L'eventuale assenza arbitraria o il ritardo ingiustificato per l'inizio delle attività didattiche curricolari, comporterà l'irrogazione di sanzioni come previsto dai successivi articoli del TITOLO IV DELLA DISCIPLINA.

Art. 17

Organizzazione convittuale attività interne ed esterne al convitto

La predisposizione delle attività segue la pianificazione giusto il successivo art. 20 e secondo quanto previsto dal Progetto Didattico-Educativo elaborato all'inizio dell'anno scolastico dal Collegio degli Educatori.

Art. 18

L'ora del silenzio per consentire il riposo notturno è fissata per ogni stagione dal Dirigente Scolastico ed adottata dal Personale Educativo, per il corrente anno scolastico è stata disciplinata come previsto all'art. 20.

Art. 19

La giornata in Convitto è così articolata:

- sveglia ore 6.30.
- colazione dalle ore 6.50 alle ore 7.30 (dopo le 7.30 non è consentito ai convittori l'accesso al locale "Sala Colazione").
- a seguire trasferimento nelle sedi di lezione.
I Convittori raggiungeranno le rispettive sedi di frequenza. Compatibilmente con le attività interne dell'Istituto e la disponibilità dei mezzi e delle risorse, il servizio sarà a carico dell'istituto.
- pranzo ore 14:00 (presso i Laboratori Ristorativi della SEDE CENTRALE).
Si specifica che il servizio prandiale viene garantito esclusivamente in SEDE. Pertanto, l'amministrazione si riserva di valutare eventuali necessità motivate e preventivamente programmate, alternative al servizio regolarmente offerto a mensa.
- al termine del pranzo, intorno alle ore 14.30, trasferimento dei convittori e dei semiconvittori in gruppi dalla Sede Centrale in Convitto accompagnati dai rispettivi Educatori in servizio e coadiuvati dal personale collaboratore scolastico. Non è consentito rientrare in convitto accompagnati da persone estranee sia alla convittualità sia alla famiglia. Inoltre, viene fatto assoluto divieto di utilizzare mezzi propri o altrui. L'eventuale trasgressione da parte dell'alunno convittore solleva l'istituto da ogni responsabilità. Resta salva la possibilità da parte del Dirigente scolastico di prendere i provvedimenti disciplinari del caso.
- attività di tempo libero interna al Convitto: dalle ore 15.00 alle ore 15.45 (vedi Programmazione Collegiale Educatori per l'A.S. corrente).
- attività di studio, dalle ore 15.45 alle ore 18.00 come da pianificazione GRUPPI STUDIO E TUTORAGGIO, che indicherà anche la sede in cui lo studio verrà svolto (nella sede centrale o nella sede convittuale).
- alle ore 17.15, merenda distribuita dal Personale in servizio.
Considerata l'importante valenza delle attività di studio e per un proficuo raggiungimento degli obiettivi e delle finalità prefissate dalla programmazione, gli Educatori in servizio avranno cura di far rispettare ai convittori affidati l'osservanza degli orari di studio. Durante lo studio, previa autorizzazione dell'Educatore di servizio, viene concesso l'utilizzo del computer solamente a scopi didattici; non è consentito l'uso di strumenti multimediali di vario genere (telefonini, MP3, iPhone o iPod, ecc.); l'infrazione, se recidiva, oltre all'immediato ritiro dello strumento multimediale, comporta una sanzione disciplinare.
- alle ore 17.30 termine delle attività semiconvittuali e rientro a casa. Qualora si ravvisasse la necessità di prolungare le ore di studio, previa autorizzazione, sarà possibile permanere fino alle ore 18.30.
- al termine delle attività di studio, alle ore 18,00, trasferimento dei convittori e dei semiconvittori che usufruiscono di due servizi prandiali in gruppi verso la SEDE CENTRALE (qualora lo studio venga svolto presso la sede convittuale) accompagnati dai rispettivi Educatori referenti e con l'ausilio del personale collaboratore scolastico in servizio. Di

norma, tale trasferimento viene effettuato tramite il pullman dell'Istituto ma è garantito solo in caso di avverse condizioni meteorologiche.

- attività di tempo libero, dalle ore 18.15 alle ore 19.00, presso la Sede Centrale, con possibilità di svolgere attività multimediali e/o sportive sotto la vigilanza degli Educatori in servizio. I convittori che avessero la necessità di recarsi fuori per esigenze personali potranno rivolgersi all'Educatore in servizio tardo serale (18:30/22:30) che li accompagnerà in questa fascia oraria. Analogamente, i convittori che avessero la necessità di prolungare il tempo di studio potranno rivolgersi all'Educatore in servizio tardo serale (18:30/22:30) che li vigilerà in questa fascia oraria.
- pasto serale alle ore 19.00 (Sede Centrale).
- dopo la cena, dalle ore 19.30 circa alle ore 20.30, libera uscita serale (con le modalità previste dall'art. 16).
- dalle ore 20.30 alle ore 21.30: docce e pulizia personale.
- dalle ore 20.30 alle ore 21.30 attività ludico-ricreativa e laboratorio musicale in sede.
- Attività di studio facoltativo presso le proprie camere.
- Il riposo notturno viene fissato alle ore 22.00. L'assistenza notturna segue la turnazione prevista dall'orario di servizio del Personale Educativo per l'A.S. corrente.
- A decorrere dal mese di aprile fino alla chiusura dell'anno scolastico, il riposo notturno può essere posticipato alle ore 22.30 (art. 19).

I suddetti orari sono suscettibili di variazione determinata sia dagli orari di attività scolastica dei convittori, sia dall'attuazione della programmazione collegiale per l'anno scolastico corrente e sia da eventuali disposizioni interne del Dirigente Scolastico.

Art. 20

Durante la permanenza in convitto è consentito ai convittori di svolgere attività di alternanza scuola/lavoro, stage e tirocini e di partecipare a manifestazioni esterne, curriculari e non, organizzate dagli Istituti frequentati. Tali partecipazioni sono consentite previa autorizzazione scritta e valida per l'intero anno scolastico da parte dei genitori e controfirmata dal D.S.

TITOLO IV DELLA DISCIPLINA

Art. 21

Allo scopo di garantire la conservazione del patrimonio mobiliare ed immobiliare del Convitto, ogni convittore è tenuto al risarcimento di eventuali danni provocati. Qualora non sia stato possibile accertare l'autore del danno prodotto, al risarcimento sono tenuti i convittori assegnati alla camera in solido.

Art. 22

I convittori possono ricevere in convitto solo i propri familiari e, possibilmente, nelle ore in cui non sono impegnati con la scuola o con lo studio. Durante le attività di studio l'eventuale colloquio deve essere preventivamente autorizzato. L'inosservanza delle norme contenute al TITOLO III "DELLE VITA CONVITTUALE" comporterà l'irrogazione di provvedimenti disciplinari.

Art. 23

Il personale educatore in servizio vieterà l'accesso al convitto, ai suoi reparti e al refettorio durante le attività convittuali al personale estraneo a dette attività.

Il personale collaboratore scolastico di servizio in custodia provvederà ad annunciare eventuali visite parenti.

Art. 24

Premesso che:

- la responsabilità è personale;
- i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all'interno della comunità convittuale;
- nessuno può essere sottoposto a sanzioni senza essere stato prima invitato ad esporre le proprie ragioni;
- in nessun caso può essere sanzionata né direttamente, né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestate e non lesive dell'altrui personalità,

ai Convittori e Semiconvittori che mancheranno ai propri doveri e non rispettano la disciplina, il decoro o la morale, sono inflitte le seguenti sanzioni:

- a) per mancanza ai doveri di studio, per mancanze abituali, per assenza ingiustificata: ammonizione verbale o scritta da parte del Coordinatore del Convitto. Quest'ultima sarà operante solo dopo la conferma da parte del Dirigente Scolastico che prima dovrà consentire all'allievo di esporre le proprie ragioni;
- b) per ripetute assenze ingiustificate, per fatti che turbino il regolare andamento del Convitto, per offese al decoro personale e all'istituzione: sospensione per un periodo non superiore ai 15 giorni inflitta, su delibera del Collegio degli Educatori presieduto dal Dirigente Scolastico, dopo aver consentito all'alunno, eventualmente assistito da almeno uno dei genitori, di esporre le proprie giustificazioni;
- c) per gravi e ripetute offese al decoro e all'istituzione e per reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana (ad es. violenza privata, minaccia, percosse, ingiurie, reati di natura sessuale, atti di bullismo e/o cyberbullismo, ecc.) o per reiterazione dei comportamenti di cui ai precedenti punti a) e b): sospensione dal Convitto fino al termine delle attività didattiche inflitta dal Consiglio d'Istituto, su segnalazione del Collegio degli Educatori dopo aver consentito all'alunno, assistito da almeno uno dei genitori, di esporre le proprie giustificazioni;
- d) interdizione definitiva dalla frequenza del Convitto anche per gli anni successivi inflitta dal Consiglio d'Istituto, su segnalazione motivata del Collegio degli Educatori, dopo aver consentito all'alunno, assistito da almeno uno dei genitori, di esporre le proprie giustificazioni, in caso di reiterazione delle infrazioni di cui al precedente punto c).

Qualunque sanzione irrogata dovrà essere comunicata tempestivamente alla famiglia e si potrà far ricorso entro 15 giorni al Comitato di Garanzia di cui all'art. 9 del Regolamento d'Istituto integrato per l'occasione dal Referente del Convitto.

Agli studenti potrà comunque essere offerta la possibilità di convertire le sanzioni irrogate in attività in favore della comunità convittuale su decisione dello stesso organo che ha irrogato la sanzione.

L'irrogazione di ogni sanzione, ad eccezione dall'ammonizione verbale, seguita da una sospensione comporta una penale di un punto per ciascun giorno di sospensione dal convitto o dalle lezioni comminato nel precedente A.S., giusto art. 3 del Bando di Concorso.

L'allontanamento dalla comunità scolastica e/o convittuale che comporti una sospensione per tre (3) consecutivi oppure in caso di reiterate sospensioni di durata inferiore a 4 giorni, giusto art. 8 del Bando di Concorso, è motivo di esclusione o di decadenza dall'assistenza convittuale.

La riserva di posti di cui all'art. 2 del Bando di Concorso è prevista solo per i convittori che non siano incorsi, nell'anno scolastico precedente, in uno o più provvedimenti disciplinari che abbiano determinato una sospensione dall'assistenza convittuale e/o dalle lezioni fino ad un massimo di 5 giorni¹; nel caso ricorresse tale fattispecie, gli alunni destinatari dei suddetti provvedimenti non avranno diritto alla riserva dei posti di cui al predetto articolo e potranno essere ammessi solo in base alle graduatorie di cui all'art. 3 del Bando di Concorso.

Il rientro in Convitto dopo una sospensione, di norma, è consentito solamente se accompagnati dai genitori.

Art. 25

Le regole di distanziamento sociale e igienico-sanitarie da seguire per il contenimento della pandemia da Covid-19 saranno rese disponibili ai convittori e ai semiconvittori non appena verranno emanate dal MI e concordate con il Responsabile della Sicurezza. Al momento della loro definitiva emanazione saranno considerate parte integrante del presente regolamento.

Modica, _____

Approvato dal Consiglio di Istituto il 25/5/2021.

¹ Si chiarisce che la sospensione comminata dal C.d.C. comporta automaticamente la sospensione dell'assistenza convittuale. In tal caso, ovviamente, verrà considerato solo uno dei due periodi di sospensione. Diverso il caso di sospensione comminata dal Collegio degli Educatori che non comporta automaticamente l'allontanamento dalle lezioni.

Firmato per accettazione dai Genitori dell'Alunno _____

Firma _____ (Padre)

Firma _____ (Madre)